

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE**Diritto di Recesso**

Il Cliente potrà recedere dal Contratto di Finanziamento, entro 14 (quattordici) giorni dalla sua conclusione, inviando una lettera raccomandata A/R all'indirizzo: FCA Bank S.p.A., Viale Luraghi s.n.c., 20020 Arese (MI) all'attenzione del Customer Care. Tale comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza anche al Convenzionato all'indirizzo da questi indicato.

In caso di recesso successivo all'erogazione del Finanziamento, dovranno essere restituite alla Società, non oltre 30 giorni dalla comunicazione della data di recesso: - le somme versate a favore del Cliente; - gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto indicato dal Contratto di Finanziamento; - le somme non ripetibili corrisposte dalla Società alla pubblica amministrazione (es. bolli contrattuali).

Il recesso esercitato nelle modalità sopra indicate si estenderà automaticamente ai contratti di servizi abbinati al Veicolo e/o al Contratto di Finanziamento (ivi incluse, polizze a garanzia del credito, polizze Furto /Incendio, polizze RCA, ecc.).

Estinzione anticipata a richiesta del Cliente

Il Cliente può rimborsare anticipatamente, in tutto o parte, l'importo dovuto alla Società facendone espressa richiesta. La Società determina il capitale residuo attualizzando le rate a scadere al tasso annuo nominale indicato in frontespizio e detraendo le spese di incasso delle rate future ed eventuali ratei di premi assicurativi a scadere, secondo quanto previsto dalle condizioni delle relative coperture assicurative.

Il Cliente deve versare alla Società un indennizzo calcolato in base alla durata residua del Contratto di Finanziamento pari a:

- l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua è superiore ad un anno;
- lo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua è pari od inferiore ad un anno.

L'indennizzo non dovrà superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la durata residua del Contratto di Finanziamento e non sarà richiesto se il rimborso anticipato:

- 1) è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione stipulata a garanzia del credito;
- 2) avviene durante un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;
- 3) corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 Euro;
- 4) è effettuato a seguito di furto o incendio del Veicolo in esecuzione dell'obbligo previsto dal Contratto di Finanziamento in capo al Cliente di estinzione anticipata.

Estinzione anticipata in caso di inadempimento.

La Società avrà facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del Contratto di Finanziamento, senza che occorra costituzione in mora o pronuncia giudiziaria, se:

- a) il Cliente non provveda puntualmente al pagamento di almeno due rate del Finanziamento alle scadenze contrattualmente previste;
- b) vi sia stata l'infedele dichiarazione del Cliente o degli eventuali coobbligati o garanti circa i dati e le informazioni forniti;
- c) sia aperta una procedura concorsuale a carico del Cliente o degli eventuali coobbligati o garanti e il curatore non abbia già deciso di continuare il rapporto;
- d) il Cliente non adempia agli obblighi previsti dal Contratto di Finanziamento.

In tali casi la Società potrà richiedere l'integrale pagamento, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di richiesta dell'intero debito residuo del Finanziamento, comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli eventuali interessi di mora, delle eventuali spese per azioni di recupero stragiudiziale, sostenute per intervento del personale della Società e/o di società di recupero esterne e/o Studi Legali incaricati dalla stessa, delle eventuali spese per azioni di recupero giudiziale sostenute, secondo quanto previsto dalle tariffe professionali forensi, vigenti al tempo del recupero, delle eventuali spese per insoluto, nonché delle eventuali spese di protesto e di addebito della banca, come definiti nel presente documento. In caso di mancato pagamento, a decorrere dalla data di invio della comunicazione di richiesta di pagamento dovuto e non pagato potranno essere applicati interessi moratori al tasso indicato nel presente documento. Il mancato o ritardato pagamento delle rate previste dal Contratto di Finanziamento potrà comportare, da parte della Società, la segnalazione del nominativo del Cliente e dell'eventuale garante/coobbligato nonché delle altre informazioni rilevanti alla Centrale Rischi di Banca d'Italia e ai Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) nel rispetto delle disposizioni di legge e del "Codice di Deontologia e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi gestiti da Soggetti Privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura della relativa posizione contrattuale avverrà entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte della Società del saldo effettuato dal Cliente di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento. I suddetti tempi sono da intendersi salvo buon fine dei pagamenti.

Reclami, ricorsi, tentativo di conciliazione

Il Cliente, in caso di controversia relativa al Contratto di Finanziamento tra il Cliente e la Società, può:

- a) sporgere reclamo alla Società, via mail a: customer.care@jlfinancialservices.com con lettera raccomandata A/R all'indirizzo: FCA Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - C.so Agnelli 200 - 10135 Torino, per fax al numero 011/3797170, via PEC all'indirizzo: fcabank.reclami@pec.fcagroup.com. La Società deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento;
- b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta. Per informazioni sull'ABF si possono consultare i siti web www.fcabank.it e/o www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia;
- c) attivare una procedura di mediazione per trovare un accordo con la Società. La mediazione consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Il procedimento di mediazione verrà effettuato, quale condizione di procedibilità del giudizio, avanti al Conciliatore Bancario Finanziario competente per territorio ed in conformità al Regolamento del medesimo. Il Conciliatore Bancario Finanziario è un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54 – tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it;
- d) in caso di mancato accordo, ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.